

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

37.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUIDO MARTINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Nardone ed altri: Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, istitutiva dell'albo professionale degli agrotecnici (3036)	7
Lobianco ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario (92)	3	Martino Guido, <i>Presidente</i>	7, 9 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22
Martino Guido, <i>Presidente</i>	3, 4	Bruni Francesco (DC), <i>Relatore</i>	7, 12, 18, 20
Bruni Francesco (DC), <i>Relatore</i>	4	Felissari Lino Osvaldo (PCI)	18
Ghinami Alessandro, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	4	Ghinami Alessandro, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> ..	11, 12, 15, 18, 21
Nardone Carmine (PCI)	4	Nardone Carmine (PCI)	9
Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):		Pellizzari Gianmario (DC)	10
Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici (3374);		Votazioni nominali:	
		Martino Guido, <i>Presidente</i>	22

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15.

FRANCESCO BRUNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione della proposta di legge Lobianco ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario (92).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lobianco ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario ».

Ricordo ai colleghi che nella seduta del 7 novembre si erano svolte la discussione sulle linee generali e le repliche del relatore e del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli del testo approvato in sede referente nella seduta del 21 giugno 1990.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — *Titolo di perito agrario.* — 1. Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto

tecnico agrario statale o parificato, la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e che siano iscritti nell'albo professionale a norma dell'articolo 4 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — *Attività professionale.* — 1. Formano oggetto della professione di perito agrario:

a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie, e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alla piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;

b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dei fondi;

c) la misura, la stima, la divisione dei fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;

d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti

le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni che al catasto urbano;

e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;

f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;

g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;

h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;

i) le rotazioni agrarie;

l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;

m) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;

n) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;

o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende;

p) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;

q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;

r) le attribuzioni derivanti da altre leggi ».

A tale articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, aggiungere la seguente lettera:

« s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto

a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni.

2. 1.

FRANCESCO BRUNI, *Relatore*. Questo emendamento mira a garantire la possibilità per il futuro che tra le competenze che possono essere esercitate dai periti agrari siano comprese anche quelle collegate con i titoli di specializzazione ottenuti a seguito di corso regolarmente predisposto con atto normativo nazionale o regionale.

ALESSANDRO GHINAMI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole a questo emendamento.

CARMINE NARDONE. Il gruppo comunista condivide il contenuto di questo emendamento poiché consente di adeguare nel tempo le competenze professionali anche alle attività di specializzazione *ad hoc* che possono essere progettate da varie istituzioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

« 2. In caso di scioglimento del consiglio le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la

convocazione della assemblea per l'elezione del consiglio ».

(È approvato).

ART. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 15 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

« 1. Ogni collegio ha un collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri effettivi ed uno supplente ».

(È approvato).

ART. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

« 2. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale e, in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno un'ora dopo dello stesso giorno, con qualsiasi numero di intervenuti ».

(È approvato).

ART. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

« 1. La data per l'elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti è fissata dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica ».

(È approvato).

ART. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 23 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

« 1. Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma, presso

il Ministero di grazia e giustizia, ed è composto da undici membri eletti da tutti i consigli dei collegi locali tra coloro che hanno una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni ».

(È approvato).

ART. 8.

1. All'articolo 26 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è aggiunta la seguente lettera:

« l) vigila sul regolare funzionamento dei collegi provinciali. ».

(È approvato).

ART. 9.

1. Il primo comma dell'articolo 27 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

« 1. Per la designazione dei membri del consiglio del collegio nazionale, il consiglio di ogni collegio dei periti agrari designa fra gli iscritti nell'albo un candidato ».

(È approvato).

ART. 10.

1. L'articolo 31 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

« ART. 31. — *Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale. Abilitazione.* — 1. Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano appartenente a territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio nel cui albo o elenco speciale si chiede di essere iscritti;

d) essere in possesso del diploma di perito agrario;

e) avere conseguito l'abilitazione professionale.

2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ovvero allo svolgimento per almeno tre anni di attività tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale ed al superamento al termine del biennio o del triennio di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni ».

2. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dall'anno scolastico in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Sono valide a tutti gli effetti le iscrizioni all'albo professionale effettuate dai collegi prima di tale data, secondo le norme precedentemente in vigore.

(È approvato).

ART. 11.

1. Il primo comma dell'articolo 33 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

« 1. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi o elenchi speciali dei periti agrari ».

(È approvato).

ART. 12.

1. Il terzo comma dell'articolo 54 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

« 3. In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della

Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti ».

(È approvato).

ART. 13.

1. Il primo comma dell'articolo 62 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

« 1. Il perito agrario non può trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti, e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute ».

(È approvato).

ART. 14.

1. L'articolo 64 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

« ART. 64. — *Personale del collegio nazionale e dei collegi locali.* — 1. Il consiglio del collegio nazionale ed i consigli dei collegi locali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni vigenti in materia di lavoro ».

(È approvato).

ART. 15.

1. Il Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1968, n. 434, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, n. 731, conseguenti alle modificazioni apportate dalla presente legge alla legge 28 marzo 1968, n. 434.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata per appello nominale al termine della seduta.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici (3374); e della proposta di legge Nardone ed altri: Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, istitutiva dell'albo professionale degli agrotecnici (3036).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Nardone, Civita, Brescia, Stefanini, Toma, Binelli, Felissari, Montecchi, Lavorato e Barzanti: « Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, istitutiva dell'albo professionale degli agrotecnici ».

Ricordo che la nostra Commissione ha approvato, nella seduta del 21 giugno 1990, in sede referente, un testo unificato dei progetti di legge, sul quale è stato successivamente richiesto ed ottenuto il trasferimento alla sede legislativa.

L'onorevole Francesco Bruni ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO BRUNI, Relatore. Il provvedimento all'esame della Commissione agricoltura in sede legislativa discende da un disegno di legge presentato dal Governo e dalla proposta di legge dell'onorevole Nardone ed altri.

L'esigenza dalla quale sono nati i provvedimenti era quella di modificare la legge 6 giugno 1986, n. 251, istitutiva dell'albo professionale degli agrotecnici, al fine di consentirne la piena applicazione. Nella fase attuativa della suddetta

legge erano infatti sorte difficoltà applicative non risolvibili in sede di regolamento.

Inoltre, con le modifiche proposte il titolo di agrotecnico potrà rientrare nelle normative della direttiva comunitaria n. 89/48, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale nel territorio della Comunità.

Le modifiche in esame affrontano i seguenti aspetti: requisiti per l'esercizio della professione, disciplina dei collegi e degli organi dell'ordine, discipline dell'albo e competenze.

Con l'articolo 1 si stabiliscono i requisiti per l'esercizio della professione ed oltre al diploma di maturità professionale, conseguito presso gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, già previsto nella legge n. 251 del 1986, è richiesta l'abilitazione e l'iscrizione nell'albo professionale.

Il comma 2 dell'articolo 1 detta quindi le norme per ottenere l'abilitazione stabilendo che per conseguirla occorre un biennio di pratica presso un agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi, oppure un triennio di attività tecnica agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ed il superamento, al termine del biennio o del triennio, di apposito esame di Stato.

Gli articoli 2, 3, 4, 9 e 11 affrontano la disciplina dei collegi e degli organi.

L'articolo 2 stabilisce che in ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno venti agrotecnici è istituito un collegio professionale diretto da un consiglio avente personalità giuridica di diritto pubblico. Gli agrotecnici che esercitano la professione in una provincia con meno di venti professionisti, sono iscritti nell'albo del collegio indicato dal consiglio del collegio nazionale.

I commi 2 e 3 dell'articolo 2 dichiarano che sono organi del collegio il presidente, il consiglio, l'assemblea degli iscritti ed il collegio dei revisori dei

conti, quando gli iscritti superano i cinquanta.

Con i commi 4 e 5 vengono dettate norme per la costituzione di nuovi collegi e per la fusione di quelli esistenti. Le competenze in materia sono del ministro di grazia e giustizia.

L'articolo 3 determina la composizione numerica dei consigli dei collegi provinciali in 5, 7 e 9 membri in rapporto al numero degli iscritti all'albo, rispettivamente fino a cento iscritti, fra centouno e cinquecento e sopra i cinquecento. Sono elettori gli iscritti all'albo e le cariche durano quattro anni, con possibilità di rielezione.

Nei commi successivi dello stesso articolo si disciplinano la elezione del presidente e del segretario, che è anche tesoriere, e la sostituzione del primo in caso di assenza (comma 2); la validità delle riunioni e delle deliberazioni del consiglio (comma 3); le cause di decadenza dalla carica di consigliere e la sostituzione dei decaduti e dei dimissionari (comma 4); i casi di scioglimento del consiglio (comma 5); la nomina di commissario (comma 6); le attribuzioni del presidente (comma 7); la convocazione e la validità delle riunioni e delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria (comma 8), e di quella per la elezione del consiglio (comma 9); le modalità di espressione del voto, che è personale, diretto e segreto e non ammette delega, nonché i termini per il ricorso al collegio nazionale (comma 10).

L'articolo 4 detta le norme relative al collegio nazionale retto da un consiglio, ed, avente personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia, e composto da tredici membri eletti da tutti i consigli dei collegi locali tra coloro che abbiano almeno tre anni di iscrizione. I membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I commi successivi dello stesso articolo disciplinano la elezione del presidente, di un vice presidente e di un segretario che ha funzione anche di tesoriere e la sostituzione del primo in caso

di assenza sua e del vicepresidente (comma 2); la validità delle riunioni e delle deliberazioni (comma 3); le cause di decadenza (comma 4); la modalità di elezione del consiglio (comma 5); le competenze del consiglio (comma 6); la determinazione delle tariffe degli onorari (comma 7); le competenze del presidente (comma 8); le spettanze dei consiglieri nazionali e del presidente (comma 9).

L'articolo 9, che introduce nel testo della legge n. 251 del 1986 un articolo 10-bis, disciplina l'impugnazione delle decisioni del consiglio nazionale sui ricorsi in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo, nonché in materia disciplinare o elettorale.

Le impugnative possono essere effettuate dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente, davanti al tribunale del capoluogo in cui ha sede il collegio che ha emesso la decisione o presso cui si è svolta la elezione contestata. La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla Corte di appello del capoluogo sede del collegio.

Sia presso il tribunale che presso la corte di appello, il collegio giudicante è integrato, da due agrotecnici.

L'articolo 11 specifica le attribuzioni del consiglio del collegio provinciale.

Un altro aspetto affrontato dal provvedimento in esame è, come ero già rilevato, la disciplina dell'albo professionale (articoli 5,6,7 ed 8).

Con l'articolo 5 si sostituisce il comma 2 del medesimo articolo della legge n. 251 del 1986 e si fissano i requisiti per l'iscrizione all'albo.

Di particolare interesse la lettera a) che consente l'iscrizione anche a chi è cittadino di uno degli Stati membri della Comunità europea oppure cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia.

L'articolo 6 tratta della domanda di iscrizione nell'albo e dei dati da inserire nell'albo in riferimento al singolo professionista. Interessa qui sottolineare il comma 3 che impone una annotazione specifica, a margine, dell'agrotecnico che eserciti l'attività nell'ambito di un rap-

porto di lavoro subordinato, sia di natura pubblica che privata.

L'articolo 7 sostituisce i commi 3 e 4 del medesimo articolo della legge n. 251 del 1986 stabilendo che gli agrotecnici impiegati dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ai quali è vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono essere iscritti, a loro richiesta, nell'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale e possono svolgere attività professionale solo nei casi ed alle condizioni previste dal rapporto di impiego. Essi sono soggetti alla disciplina propria dell'ordinamento professionale solo per quanto riguarda tale esercizio.

L'articolo 8 sostituisce il secondo comma dell'articolo 9 della legge n. 251 del 1986 e specifica i casi di cancellazione dall'albo anche in riferimento alla nuova definizione del secondo comma dell'articolo 5.

Circa le competenze, la elaborazione del testo unificato ha seguito due linee: adeguamento alle nuove necessità di una moderna agricoltura e la corrispondenza ai programmi di studio così come sono definiti dal decreto ministeriale 21 maggio 1970. È stato inserito altresì un elemento di elasticità e di apertura che consentirà l'esercizio di ulteriori competenze sulla base di titoli di specializzazione acquisiti dopo la frequenza di un corso istituito con atto normativo nazionale o regionale. Sembra questa un'importante porta aperta verso tutte le nuove attività, oggi anche non prevedibili, che la moderna attività agricola potrà porre.

Come relatore ho predisposto un emendamento che specifica le competenze già esistenti, dando ad esse un più corposo contenuto. Così avviene con le lettere a) e f) del nuovo articolo 11.

Le lettere dalla g) alla m), dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 10 da me predisposto introducono competenze compatibili con i corsi di studio: si richiama in particolare l'assistenza tecnica sul piano fitosanitario e di lotta integrata e su quello più generale ai produttori agricoli singoli ed associati.

L'assistenza tecnica è oggi un settore di particolare interesse per consentire produzioni agricole di qualità,

Tra le nuove competenze individuate dall'articolo 10 vi sono poi le attività connesse con i parchi ed i giardini, altro settore in espansione, nonché le attività tecniche per la liquidazione degli usi civici e la curatela di aziende agrarie e zooteniche.

Infine, la lettera n), introdotta nel già richiamato emendamento interamente sostituito dell'articolo 10. Fa riferimento alle attribuzioni derivanti da altre leggi e la lettera o) alle specializzazioni di cui si è detto.

Certamente, come sempre avviene in questi casi, le soluzioni date troveranno giudizi contrastanti, prova ne sia il numero enorme di telegrammi ricevuti. Ritengo comunque di aver dato una risposta corretta, lineare e, per quanto umanamente possibile, equilibrata, su questo problema.

Mi si consenta, in conclusione, di ringraziare i colleghi, in particolare coloro che hanno lavorato nel Comitato ristretto, *in primis* l'onorevole Nardoni. Un ringraziamento va anche al segretario della nostra Commissione, dottoressa Burchi, e al dottor Zangani del Servizio studi per il contributo fornito.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CARMINE NARDONE. Signor presidente, desidero esprimere brevemente la nostra soddisfazione per l'approvazione ormai prossima di questo progetto di legge riguardante gli agrotecnici che, insieme al provvedimento già esaminato concernente la figura del perito agrario, porta a compimento un impegno di grande importanza.

Senza entrare nel merito del testo elaborato dal Comitato ristretto, vorrei sottolineare l'importanza di questo provvedimento che consente agli albi professionali un buon grado di flessibilità correlata ad attività di specializzazione e formazione; ciò permette di rendere l'offerta professionale più dinamica e adeguata ai muta-

menti di una domanda che si evolve rapidamente, in una fase di trasformazione del sistema agricolo-alimentare nel quale emergono anche nuovi aspetti professionali.

Credo soprattutto che la possibilità di iniziative specifiche di specializzazione a livello regionale consenta alle categorie agricole del nostro paese di diventare più competitive nei confronti dei tecnici europei che dal 1992 potranno avere una possibilità in più di operare sul nostro territorio, così come i tecnici italiani avranno la possibilità di operare all'estero.

Per queste ragioni, le proteste spesso non motivate che durante tutto questo periodo sono state espresse nei confronti dell'albo non hanno motivo di sussistere, perché l'obiettivo della legge è quello di rendere queste categorie più forti sul piano professionale, più adeguate ai tempi e soprattutto in grado di sostenere la concorrenza europea.

Concludo con un ringraziamento al relatore per l'impegno sostenuto nel corso di un'elaborazione piuttosto lunga e mi associo al ringraziamento rivolto agli uffici che hanno collaborato attivamente alla stesura di questo testo.

GIANMARIO PELLIZZARI. Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, desidero ringraziare, a nome del gruppo della democrazia cristiana, l'onorevole Bruni e tutti i colleghi del comitato ristretto. I due provvedimenti al nostro esame, quello concernente la professione di perito agrario e ancor più quello relativo alla nuova professione di agrotecnico (credo, tra l'altro, che ancora oggi, a circa quindici anni dalla loro istituzione, gli istituti da cui provengono gli agrotecnici, per una svista del legislatore, si chiamino « sperimentali »), da una parte rendono giustizia alle attese di coloro che si sono diplomati in queste materie; dall'altra — come ha già detto il collega Nardone — adeguano la normativa italiana agli *standard* medi comunitari.

Non vi è ombra di dubbio che l'agricoltura del nostro paese abbia bisogno di

molti interventi: certamente vi è l'esigenza di un migliore coordinamento, ma soprattutto è necessario capire che un'agricoltura che voglia muoversi in Europa e nel mondo ha bisogno di tecnici. A parte la considerazione che dovremo essere conseguenti anche per quanto riguarda il provvedimento sugli enotecnici di cui discuteremo prossimamente sono convinto che il provvedimento in esame, insieme alle nuove professioni nate con l'istituzione di facoltà come quella di scienze alimentari, contribuisca a dotare il nostro paese di un *corpus* giuridico in grado di sistemare tutti i diplomati e laureati nelle varie discipline attinenti al sistema agro-alimentare e di creare tecnici di livello internazionale.

Desidero, inoltre, esprimere un ringraziamento personale al relatore, anche perché quando si tratta di materie riguardanti le libere professioni la discussione diventa spesso qualcosa di diverso da un confronto civile. Del resto, la nostra legislazione è tra le più illiberali in materia di professioni liberali e su questo dovremmo riflettere tutti. Devo comunque dare atto all'onorevole Bruni non tanto della signorilità che gli è da tutti riconosciuta, quanto dell'impegno specifico con cui si è prodigato nel dirimere le situazioni di conflittualità, che sembravano permanenti ed irrisolvibili, tra l'albo professionale dei periti agrari e degli agrotecnici.

PRESIDENTE. A nome del gruppo repubblicano vorrei esprimere il mio consenso al provvedimento al nostro esame e dare atto del gran lavoro svolto in limiti di tempo veramente ristretti per il componimento di numerose questioni di grande importanza; sottolineo, inoltre, la capacità dimostrata dal relatore di comporre le diverse esigenze, trattandosi di materia agricola sulla quale costante è stato il conflitto in passato. A mio avviso è da evidenziare soprattutto l'intendimento del relatore di porre sempre in parallelo quanto si è andato legiferando in questa sede con le normative degli altri paesi.

Restano in me delle perplessità di ordine generale. La chiave di volta dell'artificio creato è quella che consente nel futuro di aggregare alla categoria funzioni che per ora sono delegate ad altri, alla luce del materiale che si sta studiando.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ALESSANDRO GHINAMI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole all'approvazione di questo provvedimento che rimuove alcuni ostacoli all'esercizio ed al funzionamento dell'ordine professionale degli agrotecnici. Tuttavia avremmo preferito che fosse maggiormente tenuto presente il disegno di legge di iniziativa governativa, che per altro non è molto differente, perché consentiva di collocare in ambito regionale ed interregionale i collegi professionali e di definire meglio i compiti e le attribuzioni del consiglio nazionale. Pur con queste riserve, comunque, il Governo esprime un giudizio sostanzialmente positivo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il titolo di agrotecnico, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 11 spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità di agrotecnico presso gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, l'abilitazione all'esercizio della professione e che siano iscritti nell'albo professionale.

2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi da almeno un triennio ovvero allo svolgimento per almeno tre anni di attività tecnica agricola

subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ed al superamento al termine del biennio o del triennio di un apposito esame di Stato disciplinato dalle norme di cui alla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. Il conseguimento dell'abilitazione professionale — se non accompagnata dall'iscrizione all'albo — non dà diritto all'uso del titolo professionale di cui al comma 1 ».

2. Le disposizioni relative all'abilitazione professionale si applicano a partire dal 1° gennaio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Sono valide a tutti gli effetti le iscrizioni all'Albo professionale degli agrotecnici intervenute prima della data di cui al comma 2, secondo le norme precedentemente in vigore.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo capoverso con i seguenti:

2. L'abilitazione all'esercizio della professione è subordinato al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni; possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano compiuto un periodo di pratica biennale presso un agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio;

b) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro, con contratto a norma dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie del diploma;

c) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie del diploma;

d) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al diploma.

3. Il conseguimento dell'abilitazione professionale — se non accompagnata dall'iscrizione nell'albo — non dà diritto all'uso del titolo professionale di cui al comma precedente.

4. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi provinciali degli agrotecnici, saranno disciplinate da direttive emanate dal Consiglio nazionale.

1. 2.

Il Relatore.

All'articolo 1, sopprimere i commi 2 e 3 e trasferirli nel seguente articolo 13-bis:

ART. 13-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 relative all'abilitazione professionale si applicano a partire dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Sono valide a tutti gli effetti le iscrizioni all'albo professionale degli agrotecnici intervenute prima dalla data di cui al comma 1, secondo le norme precedentemente in vigore.

1. 1

Il Relatore.

FRANCESCO BRUNI, *Relatore*. L'emendamento 1.2 sostituisce il comma 2 dell'articolo 1, precisando le modalità per l'acquisizione dell'abilitazione all'esercizio della professione e prevede un esame di Stato per accedere al quale è necessario essere in possesso di alcuni requisiti.

L'emendamento 1.1, invece, trasferisce i commi 2 e 3 in un'altra parte del provvedimento, trattandosi di norme transitorie.

ALESSANDRO GHINAMI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono favorevole agli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno venti agrotecnici è costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio, avente personalità giuridica di diritto pubblico. Se il numero degli agrotecnici esercenti in una provincia è inferiore a venti, essi sono iscritti nell'albo del collegio indicato dal consiglio del collegio nazionale.

2. Sono organi del collegio il presidente, il consiglio, l'assemblea degli iscritti nonché il collegio dei revisori dei conti, quando ne ricorrano le condizioni.

3. Ogni collegio con più di cinquanta iscritti ha un collegio dei revisori dei conti eletto dall'assemblea e formato da tre membri effettivi ed uno supplente che, nel corso della sua prima riunione, elegge al proprio interno un presidente. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

4. Il Ministro di grazia e giustizia, su proposta del consiglio del collegio nazio-

nale degli agrotecnici, provvede alla costituzione di nuovi collegi nominando un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale e alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

5. Quando in un Collegio venga a mancare il numero minimo di iscritti di cui al comma 1, il Ministro di grazia e giustizia può disporre la fusione con un altro collegio, sentito il consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. L'articolo 3 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Il consiglio del collegio provinciale è composto da cinque membri se gli iscritti non superano i cento; da sette membri se gli iscritti sono compresi fra centouno e cinquecento; da nove membri se il numero degli iscritti supera i cinquecento; i suoi componenti sono eletti dagli iscritti riuniti in assemblea e durano in carica quattro anni, con possibilità di rielezione.

2. Il consiglio elegge al proprio interno un presidente e un segretario, che esercita funzioni di tesoriere; in caso di assenza del presidente ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il più anziano di età.

3. Le riunioni del consiglio sono valide se interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente, ad eccezione dei procedimenti disciplinari.

4. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica; i membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni in base al maggior numero di preferenze ottenute.

tuiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni in base al maggior numero di preferenze ottenute.

5. Il consiglio del collegio provinciale può essere sciolto quando non si provveda all'integrazione di uno o più membri dimissionari e decaduti; quando non sia più in grado di funzionare; quando si verifichi l'inosservanza di leggi, regolamenti o deliberazioni esecutive del consiglio nazionale; quando ricorrano altri gravi motivi.

6. Lo scioglimento del consiglio è disposto dal Ministro di grazia e giustizia sentito il consiglio nazionale; con il provvedimento di scioglimento è nominato, in una terna di iscritti nell'albo proposta dal consiglio nazionale, un Commissario straordinario.

7. Il presidente ha la rappresentanza del collegio, convoca e presiede l'assemblea, esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, rilascia la tessera di riconoscimento nonché le attestazioni e le certificazioni relative agli iscritti.

8. L'assemblea è convocata dal consiglio almeno una volta l'anno; essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti all'albo e, in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno un'ora dopo dello stesso giorno, con qualsiasi numero di intervenuti. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

9. L'assemblea per la elezione del consiglio e, quando ricorra il caso, del collegio dei revisori dei conti è fissata dal presidente uscente nei quaranta giorni precedenti la data di scadenza del consiglio in carica; in caso di mancata convocazione nei termini, vi provvede il consiglio nazionale a richiesta di qualsiasi elettore o d'ufficio, nominando un commissario straordinario. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se partecipano alle elezioni almeno un terzo degli elettori ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno un'ora dopo dello stesso giorno, se vi partecipa un numero di votanti non inferiore al 10 per cento degli aventi diritto, pur-

ché superiore al numero dei consiglieri da eleggere. La data della assemblea è comunicata agli iscritti almeno quindici giorni prima.

10. Il voto è personale, diretto, segreto e viene espresso per mezzo di una scheda conforme al modello predisposto dal consiglio nazionale recante un numero di preferenze non superiore a quello delle persone da eleggere. Non è ammesso il voto per delega. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al consiglio del collegio nazionale entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. L'articolo 4 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. I Collegi locali degli agrotecnici, costituiscono un solo Collegio nazionale retto da un Consiglio ed avente personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia e composto da tredici membri eletti da tutti i consigli dei collegi locali, scelti fra coloro che abbiano almeno tre anni di iscrizione nell'albo. I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

2. Il consiglio del collegio nazionale elegge al suo interno un presidente, un vicepresidente ed un segretario con funzioni di tesoriere; in caso di assenza o di impedimento del presidente e del vicepresidente ne fa le veci il membro del consiglio con maggior anzianità d'iscrizione all'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano d'età.

3. Le riunioni del consiglio sono valide se interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente ad eccezione dei procedimenti disciplinari.

4. Ai componenti il consiglio del collegio nazionale si applicano le cause di

decadenza previste per i componenti dei consigli dei collegi provinciali.

5. Ai fini della elezione del consiglio nazionale, il consiglio di ogni collegio provinciale, a maggioranza dei presenti, designa fra gli iscritti all'albo, anche di altro collegio, un candidato; nel caso di parità dei voti nella designazione si intende preferito il candidato con maggiore anzianità di iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, d'iscrizione, il più anziano per età. A ciascun consiglio provinciale compete un voto per ogni cinquanta o frazione di cinquanta iscritti in regola con il versamento delle proprie quote di iscrizione all'albo. La designazione del candidato ha luogo non prima del quarantesimo e non dopo il decimo giorno antecedente la data di scadenza del consiglio in carica ed è immediatamente comunicata ad una apposita commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

6 Il consiglio del collegio nazionale esercita, oltre a quelle conferitegli dall'ordinamento professionale o da altre leggi, le seguenti attribuzioni:

a) esprime, quando richiesto dai Ministeri interessati o dal Parlamento, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) vigila sul regolare funzionamento dei collegi periferici coordinandone l'attività mediante apposite direttive;

c) determina i principi deontologici da osservarsi nell'esercizio della professione;

d) delibera i regolamenti relativi al proprio funzionamento;

e) designa i propri rappresentanti in commissioni, enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali;

f) rappresenta la professione nelle manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale;

g) determina la misura del contributo annuo da corrispondersi, da parte

degli iscritti negli albi, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento;

h) determina la misura massima dei contributi annui e tasse da corrispondersi, da parte degli iscritti negli albi, per il funzionamento dei collegi provinciali;

i) decide in via amministrativa sui ricorsi ovvero sulle deliberazioni dei consigli dei collegi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare ed in materia elettorale;

l) propone la costituzione di nuovi collegi ed esprime il proprio parere nei casi di fusione di collegi;

m) esprime il proprio parere sullo scioglimento dei consigli dei collegi e segnala al Ministero di grazia e giustizia una terna di nomi fra cui nominare un Commissario straordinario;

n) promuove e coordina le iniziative intese all'aggiornamento ed al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti negli albi;

o) cura e promuove relazioni con associazioni ed enti professionali stranieri.

7. Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabilite ogni biennio, con deliberazione del consiglio del collegio nazionale, approvata dal Ministro di grazia e giustizia nei sei mesi successivi alla deliberazione stessa.

8. Il presidente del consiglio del collegio nazionale ha la rappresentanza del collegio nazionale ed esenta le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

9. Per i componenti il consiglio del collegio nazionale si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 27 dicembre 1985, n. 816, articoli 1, 2, 4, 16 e 27; a tal fine i componenti il consiglio sono equiparati a consigliere provinciale ed il presidente del collegio a

presidente di amministrazione provinciale ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 9.

4. 1.

ALESSANDRO GHINAMI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dai seguenti:

« Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero italiano appartenente ai territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

b) godere dei diritti civili;

c) essere in possesso del diploma di agrotecnico;

d) essere residente nella circoscrizione del collegio nel cui albo si chiede di essere iscritti;

e) avere conseguito l'abilitazione professionale;

f) precisare il proprio stato giuridico professionale.

Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

L'articolo 6 della legge 6 giugno 1986, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. La domanda di iscrizione nell'albo, redatta in carta da bollo, deve essere inoltrata al consiglio del collegio nella cui circoscrizione l'aspirante risiede.

2. L'albo degli agrotecnici reca, per ciascun iscritto: cognome e nome; data di nascita; indirizzo di residenza; codice fiscale; data di conseguimento del diploma e dell'abilitazione professionale; data di iscrizione nell'albo e titolo in base a cui è avvenuta.

3. L'iscrizione nell'albo di coloro che esercitano attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, sia di natura pubblica che privata, è integrata da apposita annotazione a margine contenente le indicazioni del caso. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine d'iscrizione ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

« Gli agrotecnici impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai

quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a loro richiesta essere iscritti nell'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale; detti iscritti possono svolgere attività professionale solo nei casi ed alle condizioni previste dal rapporto di pubblico impiego ».

2. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti all'albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali è consentito l'esercizio della libera professione sono soggetti alla disciplina propria dell'ordinamento professionale solo per quanto riguarda tale esercizio ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

« La cancellazione avviene per i seguenti motivi:

a) per dimissioni dell'interessato;

b) d'ufficio, o su richiesta del Procuratore della Repubblica presso il tribunale, per il venire meno di uno dei requisiti di cui alle lettere da a) ad e) compresa, del secondo comma dell'articolo 5;

c) per sanzioni disciplinari che comportino la radiazione dall'albo;

d) per il ricorrere di una causa di incompatibilità ».

2. Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 9 della legge 6 giugno 1986, n. 251, sono abrogati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è aggiunto il seguente:

« ART. 10-bis. — 1. Le decisioni del Consiglio nazionale degli agrotecnici pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo nonché in materia disciplinare o elettorale possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica competente, davanti al tribunale del capoluogo in cui ha sede il Collegio che ha emesso la decisione o presso cui si è svolta l'elezione contestata.

2. La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla Corte di appello del capoluogo sede del Collegio, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore generale competenti.

3. Sia presso il tribunale che presso la Corte di appello il collegio giudicante è integrato da due agrotecnici; per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un collegio, e per ciascuna Corte di appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della Corte di appello del distretto, quattro agrotecnici, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi del collegio aventi sede nel distretto che siano cittadini italiani, di età non inferiore ai 25 anni e di incensurata condotta, ed abbiano una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno tre anni.

4. Il tribunale e la Corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

5. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata. Il ricorso per Cassazione è proponibile

anche da parte del Procuratore generale della Corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla notifica ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

1. L'articolo 11 della legge 5 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — 1. L'iscrizione all'albo professionale degli agrotecnici consente:

a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;

b) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;

c) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;

d) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;

e) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;

f) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione, enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;

g) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;

h) la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali di svi-

luppo agricolo limitatamente alle medie aziende;

i) le attività tecniche connesse agli accertamenti alle valutazioni e alla liquidazione degli usi civici;

l) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;

m) le attribuzioni derivanti da altre leggi ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10.

L'articolo 11 della legge 6 giugno 1988 n. 251 è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — L'iscrizione all'albo degli agrotecnici consente:

a) la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli;

b) la direzione, l'amministrazione e la gestione d'aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative alla amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;

c) l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari;

d) l'assistenza alla stipulazione dei contratti agrari;

e) la formulazione e l'analisi dei costi di produzione e la consulenza ed i controlli analitici per i settori lattiero-caseari, enologico ed oleario;

f) la rilevazione dei dati statistici;

g) l'assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata;

h) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;

i) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri in aree urbane;

l) le attività connesse agli accertamenti ed alla liquidazione degli usi civici;

m) l'assistenza tecnica ai produttori singoli ed associati;

n) le attribuzioni derivanti da altre leggi;

o) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni.

10. 1.

FRANCESCO BRUNI, *Relatore*. Per l'illustrazione dell'emendamento 10. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 10, rinvio alla relazione.

ALESSANDRO GHINAMI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'ultimo comma di questo emendamento riesca in parte a rispondere alle perplessità da me espresse in sede di discussione generale circa la possibilità di esercitare l'attività di estimo, che attualmente di fatto e di diritto viene svolta dalla categoria. Comprendo le ragioni che hanno indotto il relatore a questa modifica e le affermazioni che consentono di tradurre in atto questa possibilità in forma legislativa adeguata. Nonostante la riserva precedentemente espressa, pertanto, dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento 10.1.

LINO OSVALDO FELISSARI. Mi pare che con questo emendamento si renda giustizia anche ad un'esigenza sulla quale ci

eravamo già soffermati in passato; nella fattispecie gli elementi problematici attecchivano appunto al fatto che, non essendo la materia dell'estimo espressamente indicata nei programmi didattici degli agrotecnici ed essendo affrontata in modo interdisciplinare, erano sorte delle obiezioni circa il fatto che poi potessero esercitare l'attività peritale. Le pressioni esterne e le polemiche sollevate sembrava dovessero indurci ad escludere la possibilità per gli agrotecnici di esercitare questa attività, mentre questo emendamento rende giustizia ad un'obiezione formale che qui viene risolta, ma soprattutto dà la possibilità sostanziale, attraverso ulteriori corsi di specializzazione, ancorché istituiti con atto normativo regionale o statale, alla categoria degli agrotecnici di non vedersi preclusa questa attività.

Mi pare dunque che la risposta fornita dal relatore sia esauriente ed efficace. Ne siamo soddisfatti e il gruppo comunista voterà quindi a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

1. L'articolo 12 della legge 6 giugno 1956, n. 251, è sostituito dal seguente:

« **ART. 12.** — 1. Il consiglio del collegio provinciale esercita, oltre a quelle demandategli dall'ordinamento professionale e dalle altre leggi, le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza delle leggi concernenti la professione e tutela l'indipendenza ed il decoro professionali;

b) vigila per la tutela del titolo di agrotecnico ed attua le azioni atte a reprimere l'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo provvedendo alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;

d) esercita la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti nell'albo;

e) dichiara decaduto il consigliere, quando ne ricorra il caso;

f) esprime, su richiesta, pareri sulla liquidazione dei compensi professionali;

g) amministra i beni di pertinenza del collegio e compila annualmente il bilancio preventivo e consultivo, da sottoporre alla assemblea, delibera gli acquisti immobiliari e le altre forme di investimento;

h) designa i propri rappresentanti in commissioni, enti ed organizzazioni operanti nell'ambito territoriale di propria competenza;

i) designa gli agrotecnici chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento ed entro la misura massima stabilita dal collegio nazionale, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo, una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;

m) cura il perfezionamento e l'aggiornamento tecnico e culturale dei propri iscritti;

n) può agire o essere convenuto in giudizio, o costituirsi parte civile, per gli interessi generali della professione;

o) dispone la convocazione dell'assemblea.

2. Il collegio riscuote i contributi di cui alla lettera g) dell'articolo 1 ed alla lettera l) dell'articolo 12 della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, mediante ruoli annuali con l'obbligo compilati dal consiglio, resi esecutivi dall'intendenza di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme e i privilegi previsti per la riscossione delle imposte di-

rette, i ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari. L'esattore versa i contributi direttamente al collegio locale ed al collegio nazionale secondo l'importo delle relative quote.

3. Per i presidenti dei collegi provinciali si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 27 dicembre 1986, n. 816, articoli 1, 2, 4, 16 e 27; a tal fine essi sono equiparati a componenti il consiglio provinciale. ».

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 11, comma 2, sostituire le parole fino a compilati dal consiglio con le seguenti: Il collegio riscuote i contributi al cui comma 6, lettera g), dell'articolo 4, e al comma 1, lettera l) del presente articolo, mediante ruoli annuali compilati dal consiglio.

11. 1.

Sopprimere il comma 3.

11. 2.

FRANCESCO BRUNI, *Relatore*. L'emendamento 11.1 contiene un aggiustamento tecnico mirante ad adeguare la normativa precedente.

L'11.2 propone l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 11, poiché non ci sembra appropriata l'estensione ai componenti dei consigli e dei collegi provinciali delle norme relative agli enti locali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 11.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

1. Il Governo della Repubblica nel termine di mesi sei dalla entrata in vigore della presente legge provvede alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione.

2. Nelle more dell'emanazione di detto regolamento il consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici provvederà a definire, con proprie deliberazioni, le disposizioni urgenti in ordine alle norme procedurali relative alla formazione dei consigli dei collegi nonché quelle relative al loro funzionamento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 320, è sostituito dal seguente:

« Essi sono prescelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici; per le sezioni d'appello la scelta avviene tra i dottori in scienze agrarie ».

2. L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 27 ottobre 1966, recante « Norme d'impiego del ferrocianuro di potassio in enologia, è sostituito dal seguente:

« La demetalizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio può essere effettuata solo dai chimici e dai dottori in scienze agrarie, abilitati all'esercizio della professione, nonché dagli enotecnici, dai

periti agrari e dagli agrotecnici con specializzazione in viticoltura ed enologia ».

3. L'ultimo comma dell'articolo 24 del regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate immagazzinate, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, è sostituito dal seguente:

« Dal colloquio sono esentati i laureati in scienze agrarie, i periti agrari, gli agrotecnici e i licenziati dalle ex scuole tecniche agrarie, previa presentazione del relativo titolo di studio ».

4. Il terzo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, agrotecnici, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, da iscritti nell'elenco previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, nonché da funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio ».

5. La lettera f) del secondo comma dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è sostituita dalla seguente:

« f) da due esperti in materia agraria iscritti negli albi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari di fondi rustici ed uno dalle organizzazioni degli affittuari ».

6. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la nuova disciplina della professione di agrotecnico, ivi compresa l'at-

tribuzione di competenze professionali ad altri soggetti stabilita da leggi speciali.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 6.

13. 1.

ALESSANDRO GHINAMI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 13. 1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 13.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 15 della legge 6 giugno 1986, n. 251, sono abrogati.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

ART. 14.

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 13 della legge 6 giugno 1986, n. 251, sono abrogati.

2. Il primo e secondo comma dell'articolo 15 della legge 6 giugno 1986, n. 251 sono abrogati.

3. Sono abrogate tutte le norme che disciplinano la professione di agrotecnico in contrasto con la presente legge.

14. 1.

ALESSANDRO GHINAMI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il

X LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1990

Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 14. 1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 14.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà immediatamente votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 92, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Lobianco ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario » (92):

Presenti e votanti 29

Maggioranza 15

Hanno votato sì 29

Hanno votato no 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Barzanti, Biasci, Binelli, Bruni Francesco, Cafarelli, Campagnoli, Civita, Conti, D'Alia, Diglio, Felissari, Grilli, Grosso, Lobianco, Martino, Montecchi, Nardone, Pellizzari, Poli, Rabino, Ricci, Rosini, Santarelli, Schettini, Silvestri, Toma, Torchio, Zambon e Zuech.

Indico la votazione nominale sul disegno di legge n. 3374 e sulla proposta di legge n. 3036 esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (3374) e proposta di legge Nardone ed altri (3036) *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici ». (3374-3036):

Presenti e votanti 29

Maggioranza 15

Hanno votato sì 29

Hanno votato no 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Barzanti, Biasci, Binelli, Bruni Francesco, Cafarelli, Campagnoli, Civita, Conti, D'Alia, Diglio, Felissari, Grilli, Grosso, Lobianco, Martino, Montecchi, Nardone, Pellizzari, Poli, Rabino, Ricci, Rosini, Santarelli, Schettini, Silvestri, Toma, Torchio, Zambon e Zuech.

La seduta termina alle 16,20.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali l'11 febbraio 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO